



Comune di Tivoli  
Provincia di Roma

# **REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

## INDICE

### **TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

Articolo	1	Ambito e scopo del Regolamento	pag.	3
Articolo	2	Definizioni	pag.	3

### **TITOLO II - PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI**

#### **Capo 1° - OCCUPAZIONI**

Articolo	3	Occupazioni in genere di spazi ed aree pubbliche	pag.	3
Articolo	4	Tipi particolari di occupazioni	pag.	4
Articolo	5	Occupazioni nel centro storico e altre zone abitate	pag.	4

#### **Capo 2° - IL PROCEDIMENTO**

Articolo	6	Richiesta di occupazione	pag.	5
Articolo	7	Istruttoria della richiesta	pag.	6
Articolo	8	Contenuto e rilascio della concessione		
		Deposito cauzionale	pag.	7
Articolo	9	Rinuncia alla richiesta di occupazione	pag.	7
Articolo	10	Durata	pag.	8
Articolo	11	Titolarità della concessione	pag.	8
Articolo	12	Rinnovo e disdetta della concessione	pag.	8
Articolo	13	Obblighi del titolare della concessione	pag.	9
Articolo	14	Modifica, sospensione e revoca per sopravvenuti motivi di interesse pubblico della concessione	pag.	9
Articolo	15	Revoca per causa imputabile al concessionario e decadenza della concessione	pag.	10
Articolo	16	Limiti delle occupazioni	pag.	11
Articolo	17	Occupazioni abusive	pag.	11

### **TITOLO III - CANONE DI CONCESSIONE**

#### **Capo 1° - ISTITUZIONE E CRITERI DI APPLICAZIONE DEL CANONE**

Articolo	18	Istituzione ed oggetto del canone di concessione	pag.	11
Articolo	19	Classificazione del suolo pubblico	pag.	12
Articolo	20	Determinazione del canone	pag.	12
Articolo	21	Modalità di applicazione del canone	pag.	13
Articolo	22	Soggetto passivo	pag.	14

#### **Capo 2° - AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI**

Articolo	23	Agevolazioni	pag.	14
Articolo	24	Non assoggettabilità	pag.	14

#### **TITOLO IV - ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA, RISCOSSIONE, SANZIONI E CONTENZIOSO**

Articolo	25	Accertamento dell'entrata	pag.	15
Articolo	26	Versamento per occupazioni temporanee	pag.	16
Articolo	27	Versamento per occupazioni permanenti	pag.	16
Articolo	28	Rateizzazioni	pag.	16
Articolo	29	Riscossione coattiva	pag.	17
Articolo	30	Rimborsi	pag.	17
Articolo	31	Penalità	pag.	17
Articolo	32	Sanzioni	pag.	18
Articolo	33	Contenzioso	pag.	18

#### **TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

Articolo	34	Disposizioni finali	pag.	18
Articolo	35	Disposizioni transitorie	pag.	19

<b>ANNOTAZIONI</b>			pag.	19
--------------------	--	--	------	----

## **TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Articolo 1 - Ambito e scopo del Regolamento.**

1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. vo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni ed integrazioni e disciplina le occupazioni di spazi ed aree pubbliche come definiti nell'articolo 2, le modalità di rilascio, rinnovo e revoca dell'atto di concessione, nonché le modalità d'uso dell'area concessa.
2. Il Regolamento, ai sensi dell'art. 63 del D. Lgs.vo citato, istituisce e disciplina il Canone per occupazione spazi ed aree pubbliche, la misura dello stesso, le modalità di versamento e di riscossione anche coattiva, le agevolazioni e le sanzioni, nonché la classificazione d'importanza delle strade, aree e spazi pubblici.

### **Articolo 2 - Definizioni.**

1. Ai fini del presente Regolamento, s'intendono:
  - per "canone", il corrispettivo dovuto al Comune per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
  - per "occupazione" o "occupare", la esclusiva disponibilità o l'occupazione anche di fatto di suolo o di spazi pubblici, come sotto definiti, con conseguente sottrazione degli stessi all'uso generale della collettività;
  - per "concessione", l'atto amministrativo mediante il quale il Comune concede l'occupazione suddetta;
  - per "suolo pubblico" o "spazio pubblico", le aree ed i relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, nonché a titolo di equiparazione, le aree di proprietà privata, sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e termini di legge, una servitù di pubblico passaggio.

## **TITOLO II - PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI**

### **Capo 1° - OCCUPAZIONI**

#### **Articolo 3 - Occupazioni in genere di spazi ed aree pubbliche.**

1. Qualsiasi occupazione come sopra definita di spazi e di aree pubbliche, deve essere preventivamente autorizzata dal Comune nel rispetto delle norme di legge e di regolamento.
2. Sono comprese nelle aree comunali, ai fini dell'applicazione del canone, i tratti di strade statali, regionali o provinciali situati all'interno del centro abitato.
3. Ai soli fini della durata dell'atto amministrativo concessorio e delle modalità di pagamento del canone, si distingue tra occupazioni permanenti o temporanee:

a) sono permanenti le occupazioni di carattere continuativo, aventi durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti, nonché le occupazioni non continuative ma con ricorrenza almeno settimanale e di durata non inferiore all'anno, e le stagionali da parte di commercianti su area pubblica;

b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno, anche se ricorrenti.

#### **Articolo 4 - Tipi particolari di occupazioni.**

1. Per le occupazioni di aree pubbliche, realizzate per l'esercizio del commercio al dettaglio, si applicano le disposizioni relative in materia. Il Comune con ordinanza individua le aree pubbliche sulle quali è vietato il commercio in forma itinerante.
2. La concessione di aree per l'esercizio dello spettacolo viaggiante è soggetta ad apposita regolamentazione, nonché agli usi ed alle consuetudini locali in materia.
3. Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere sono realizzate con l'osservanza dell'apposita normativa dettata in merito dai competenti uffici tecnici.
4. Le concessioni, relative a chioschi, tende, tendoni e simili, sono rilasciate in conformità alle autorizzazioni, se necessarie, o al parere degli uffici della Edilizia Privata.
5. Le occupazioni con impianti pubblicitari sono disciplinate nei presupposti e modalità di ottenimento dalla specifica normativa legislativa e regolamentare in materia pubblicitaria. Il canone per l'occupazione è determinato applicando la tariffa base per i metri lineari della proiezione a terra dello strumento pubblicitario.
6. Non è richiesta la concessione per occupazioni occasionali e non superiori all'ora determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci, nonché per le occupazioni da parte di commercianti su suolo pubblico itineranti.
7. E' consentita l'occupazione di aree comunali prima del conseguimento del formale provvedimento concessorio soltanto per fronteggiare situazioni di emergenza o per provvedere alla esecuzione di lavori di estrema urgenza. In tale caso, l'interessato deve dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione all'ufficio competente, oltre a presentare la domanda al più presto anche via fax o con telegramma; l'ufficio competente provvede ad accertare la sussistenza o meno delle condizioni d'urgenza e, quindi, a rilasciare la concessione in via di sanatoria ovvero, in caso contrario, ad applicare le sanzioni con obbligo di immediata liberazione dell'area.
8. Gli artisti di strada che non sostino su suolo comunale per un tempo superiore alle 2 ore, non abbisognano di concessione di suolo pubblico, ma sono tenuti a dare comunicazione all'ufficio competente.

#### **Articolo 5 – Occupazioni nel centro storico e altre zone abitate.**

Al fine di incoraggiare la sosta di turisti e cittadini nelle vie e piazze del centro storico ad aree contigue, come anche nelle vie e piazze delle altre zone abitate, è consentita l'occupazione di suolo pubblico con attrezzature non fisse (tavolini, sedie, ombrelloni, fioriere, pedane etc.)

di supporto all'aperto ad attività di pubblici esercizi, laboratori artigiani per generi alimentari (gelateria, pizza al taglio).

Per i laboratori artigiani per generi alimentari (gelateria e pizza al taglio), forniti di regolare autorizzazione all'esercizio di attività in locali chiusi, è consentita l'occupazione di suolo pubblico con le attrezzature di cui sopra a condizione che dispongano di servizi igienici per il pubblico.

1. L'occupazione di suolo pubblico sarà solo temporanea ed avrà una durata non superiore ad undici mesi. Potrà essere rinnovata di anno in anno a semplice richiesta dei concessionari da presentarsi almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza.  
Le occupazioni di suolo pubblico richieste dai titolari di attività di pubblico esercizio hanno carattere prioritario.
2. Le concessioni di occupazione di suolo pubblico possono essere rilasciate:
  - su vie e piazze compatibilmente con le esigenze di percorribilità sia pedonale che autoveicolare;
  - all'interno di isole pedonali e nelle aree in cui è prevista l'esclusione totale o parziale del traffico;
  - all'interno dei giardini e delle ville di interesse cittadino.
3. Non sono consentite occupazioni di suolo pubblico con opere fisse, plateatici sia in cemento che in altro materiale. Può essere consentito, qualora necessario alla corretta fruibilità dello spazio concesso, il posizionamento di pedane in legno tali da permettere l'agevole rimozione ogni qualvolta l'amministrazione comunale lo richieda per motivi tecnici dovuti alla risistemazione stradale o per ogni altro motivo che si ritenga opportuno.
4. Nelle zone sottoposte a vincolo dovrà essere ottenuto preventivamente il parere dell'ente preposto alla tutela del vincolo, nei limiti e con le modalità previste dalla normativa vigente.
5. La superficie di occupazione di suolo pubblico concedibile è di norma pari alla superficie interna del locale e non potrà comunque superare la misura massima di mq. 50.
6. La durata giornaliera dell'occupazione di suolo pubblico è determinata con atto della Giunta Comunale che potrà dettare prescrizioni di natura tecnica, organizzativa e procedurale concretamente attuabili per il contenimento di eventuale disturbo arrecato ai cittadini residenti.
7. La concessione di occupazione di suolo pubblico sarà rilasciata previo versamento del diritto di istruttoria determinato annualmente con deliberazione della Giunta Comunale.

## **Capo 2° - IL PROCEDIMENTO**

### **Articolo 6 - Richiesta di occupazione.**

1. Chiunque intenda occupare, nel territorio comunale, spazi ed aree di cui alle definizioni, deve presentare apposita domanda secondo la modulistica predisposta dall'ufficio volta ad ottenere il rilascio dell'atto di concessione.
2. Rispetto alla data di inizio della occupazione la domanda va presentata in tempo utile a consentire la conclusione del procedimento entro i termini previsti dal "Regolamento per

lo svolgimento del Procedimento Amministrativo" (2), salvo quanto disposto per le occupazioni d'urgenza.

3. La domanda va redatta in carta semplice, e deve contenere:
  - a) nel caso di richiedente persona fisica o di impresa individuale, l'indicazione delle generalità, residenza o domicilio legale e del codice fiscale;
  - b) nel caso di richiedente diverso dalla persona fisica, la denominazione o ragione sociale, la sede legale e amministrativa, il codice fiscale. nonché le generalità del legale rappresentante o dell'amministratore anche di fatto;
  - c) l'ubicazione esatta della porzione di suolo o spazio pubblico che si chiede di occupare e la relativa misura di superficie o estensione lineare;
  - d) l'oggetto della occupazione, i motivi a fondamento di questa, il tipo di attività che si chiede di svolgere;
  - e) la durata e la frequenza della occupazione;
  - f) la sottoscrizione da parte del richiedente o del legale rappresentante o amministratore.
4. La domanda deve essere correlata da:
  - a) planimetria, redatta da tecnico abilitato, dell'area interessata alla concessione anche in rapporto spaziale tra l'area richiesta ed il resto dello spazio urbano;
  - b) descrizione analitica del tipo delle attrezzature che si intendono collocare e degli elementi di arredo, documentati con foto e/o depliant illustrativi.
5. L'ufficio progettazione aree pubbliche ed arredo urbano detterà eventuali prescrizioni su materiali e tipologie di arredo e delle attrezzature da utilizzare.
6. Il richiedente è tenuto a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda compresi gli elementi di identificazione di eventuali autorizzazioni di cui sia già in possesso, qualora l'occupazione sia richiesta per l'esercizio di attività soggetta ad autorizzazione.

#### **Articolo 7 - Istruttoria della richiesta.**

1. La domanda di occupazione è assegnata al Responsabile del relativo procedimento, il quale intraprende la procedura istruttoria.
2. L'ufficio acquisisce direttamente le certificazioni, i pareri e la documentazione già in possesso dell'amministrazione.
3. In caso di richieste di occupazione di suolo pubblico per la medesima area da parte di più operatori, l'ufficio urbanistica e arredo urbano, con il supporto dell'ufficio competente, provvederà a definire la disposizione più funzionale e gli spazi concedibili, avendo cura di assegnare, per ciascun richiedente, la concessione di suolo pubblico più prossimo possi-

bile all'ubicazione dell'esercizio interessato, nella compatibilità con le altre funzioni ed attività sociali svolte nella stessa piazza.

4. Relativamente al termine di conclusione del procedimento di cui al presente articolo si applicano le norme del "Regolamento per lo svolgimento del procedimento amministrativo".

#### **Articolo 8** - Contenuto e rilascio della concessione - Deposito cauzionale.

1. In base ai risultati dell'istruttoria, il dirigente rilascia o nega la concessione con provvedimento motivato, dandone comunicazione al richiedente.
2. L'atto di concessione costituisce titolo che legittima l'occupazione e la utilizzazione dell'area pubblica e deve contenere:
  - a) gli elementi identificativi della concessione di cui all'articolo 5;
  - b) le condizioni di carattere tecnico e amministrativo, alle quali è subordinata la concessione;
  - c) la durata della concessione, la frequenza dell'occupazione;
  - d) l'indicazione della tariffa, dei coefficienti di moltiplicazione e l'importo complessivo o annuale.
3. Il Comune può pretendere il versamento di un deposito cauzionale, o di una fidejussione bancaria o assicurativa, qualora:
  - l'occupazione comporti la manomissione dell'area occupata, con conseguente obbligo del ripristino dell'area stessa nelle condizioni originarie;
  - dalla occupazione possano derivare danni al demanio comunale.

L'ammontare della cauzione è stabilito dal Dirigente su proposta del Responsabile del procedimento, in misura proporzionale all'entità dei lavori e delle opere da realizzare. Lo svincolo del deposito cauzionale è subordinato alle verifiche tecniche relative al ripristino dello stato dei luoghi.

4. Le concessioni sono rilasciate senza pregiudizio di terzi.

#### **Articolo 9** - Rinuncia alla richiesta di occupazione.

1. La richiesta di occupazione completa nei suoi elementi dà avvio al procedimento amministrativo per il rilascio della concessione di suolo.
2. Il soggetto che non fosse più interessato ad ottenere tale provvedimento, deve rappresentare in forma scritta la sua volontà almeno sette giorni prima della data di inizio della occupazione richiesta allo stesso ufficio cui era rivolta la domanda, al fine di interrompere il procedimento e consentire l'attività di accertamento da parte degli organi di polizia municipale.

3. In caso contrario sorge l'obbligazione del pagamento del canone correlata all'emanazione del provvedimento, fatta salva la dimostrazione che l'occupazione non è avvenuta per motivi di forza maggiore.

#### **Articolo 10 - Durata.**

1. Il periodo di validità delle concessioni è di norma quello richiesto. Tuttavia in ragione di interessi di carattere generale ed/o organizzativo il Dirigente competente può stabilirne una diversa durata.

#### **Articolo 11 - Titolarità della concessione.**

1. La concessione è rilasciata a titolo strettamente personale, per cui non è consentita la sub concessione.
2. E' ammesso il godimento del bene concesso a mezzo di persone di fiducia o, per le imprese, da chi sia legalmente autorizzato, comunque sempre su segnalazione del concessionario.
3. E' ammessa la successione nell'atto concessorio in tutti i casi di subingresso nella titolarità dell'esercizio di attività commerciale; in questi casi il Comune rilascia un nuovo atto concessorio identico nei contenuti ad eccezione della titolarità.

#### **Articolo 12 - Rinnovo e disdetta della concessione.**

1. I provvedimenti di concessione per occupazioni permanenti sono rinnovabili alla scadenza; le concessioni temporanee possono essere prorogate.
2. Il concessionario, qualora intenda rinnovare la concessione di occupazione permanente, deve inoltrare apposita richiesta almeno 90 giorni prima della scadenza.
3. Il concessionario, qualora intenda prorogare l'occupazione temporanea deve presentare domanda di proroga all'ufficio competente almeno 7 giorni prima della scadenza della concessione in atto, indicando la durata ed i motivi della richiesta di proroga.
4. In caso di mancato utilizzo dello spazio già concesso ed a parte il caso di subingresso, il rimborso o l'abbuono del canone è calcolato sulla base del periodo del non uso, ed è subordinato, al fine di poter effettuare i dovuti accertamenti, ai seguenti adempimenti:
  - a) La disdetta anticipata della concessione per occupazione permanente deve essere comunicata entro trenta giorni dalla data della prevista cessazione della occupazione;
  - b) Il non utilizzo dello spazio nelle occupazioni temporanee deve essere comunicato almeno 7 giorni prima della prevista cessazione della occupazione.

### **Articolo 13 - Obblighi del titolare della concessione.**

Il concessionario deve rispondere in proprio di tutti i danni derivanti dal godimento della concessione, senza riguardo alla natura e all'ammontare dei medesimi, che possono arrecarsi a terzi per effetto dell'occupazione.

1. Il concessionario, oltre ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché le condizioni contenute nell'atto di concessione, ha l'obbligo:
  - a) di esibire, a richiesta degli addetti comunali, l'atto che autorizza l'occupazione;
  - b) di mantenere in condizioni di ordine e pulizia l'area che occupa;
  - c) di provvedere, a proprie spese e cura, al termine dell'occupazione, a ripristinare il suolo come era in origine, rimuovendo anche le opere installate. In mancanza, vi provvede il Comune con addebito delle spese, utilizzando eventualmente la cauzione;
  - d) di versare il canone alle scadenze fissate.
2. I titolari di autorizzazione per mostre esterne agli esercizi commerciali, effettuate con attrezzature mobili, devono liberare il suolo occupato alla chiusura del negozio e provvedere alla pulizia del suolo medesimo.
3. Nella esecuzione dei lavori connessi alla occupazione concessa, il concessionario deve osservare le norme tecniche e pratiche previste in materia dalle leggi, dai regolamenti e dagli usi e consuetudini locali.  
In ogni caso il concessionario deve:
  - a) non arrecare molestia o disturbo al pubblico ed intralcio alla circolazione;
  - b) evitare scarichi e depositi di materiali sull'area pubblica non consentiti dall'Autorità comunale;
  - c) evitare scarichi di acqua sull'area pubblica e in caso di assoluta necessità, provvedere alla loro canalizzazione, rispettando le norme igieniche richieste dalla situazione dei luoghi od imposte dalla autorità sanitaria;
  - d) collocare ripari adatti, per evitare spargimenti di materiali sui suoli adiacenti pubblici e privati e predisporre mezzi atti ad evitare sinistri e danni ai passanti.

### **Articolo 14 - Modifica, sospensione e revoca per sopravvenuti motivi di interesse pubblico della concessione.**

1. Il Comune, con atto motivato del dirigente, può modificare, sospendere o revocare, in qualsiasi momento, il provvedimento di concessione rilasciato ovvero imporre nuove condizioni per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, senza essere tenuto a dovere corrispondere alcun indennizzo.
2. La sospensione temporanea della concessione per motivi di ordine pubblico o per cause di forza maggiore dà diritto alla riduzione del canone in misura proporzionale alla durata della sospensione.

3. La revoca per sopravvenuti motivi di interesse pubblico da diritto alla restituzione proporzionale del canone eventualmente pagato, a decorrere dalla cessazione di fatto dell'occupazione e in misura proporzionale al periodo di mancata occupazione, senza interessi ed esclusa qualsiasi altra indennità.
4. Cessate le cause di interesse pubblico che hanno dato luogo alla revoca della concessione, questa potrà essere rilasciata, per la medesima area, ad altri soggetti soltanto a seguito di rifiuto alla rioccupazione da parte del precedente occupante.

**Articolo 15** - Revoca per causa imputabile al concessionario e decadenza della concessione.

1. La concessione viene inoltre revocata:
  - a) qualora, anche tramite i suoi collaboratori o dipendenti, il titolare non rispetti le condizioni imposte con l'atto di concessione, ovvero non osservi le norme stabilite dalla legge o dai regolamenti;
  - b) per mancato pagamento nei termini stabiliti del canone di concessione o di altri eventuali diritti dovuti;
  - c) per violazione delle norme di cui all'articolo 10 e 12, relative al divieto di sub concessione ed alle modalità di subingresso nell'uso del bene concesso, nonché agli obblighi del concessionario;
  - d) per uso improprio o diverso della occupazione, rispetto a quello per il quale è stata rilasciata la concessione;
  - e) per due violazioni, contestate nei modi di legge, delle condizioni previste nell'atto di concessione.
2. Il concessionario decade dal diritto di occupazione:
  - a) se, in caso di occupazione temporanea, senza giustificato motivo non occupa il suolo nei 5 giorni successivi alla data stabilita per l'inizio dell'occupazione nella concessione;
  - b) se, in caso di occupazione permanente, senza giustificato motivo non occupa il suolo nei 30 giorni successivi alla data stabilita per l'inizio dell'occupazione;
  - c) se, in caso di occupazione temporanea, senza giustificato motivo non occupa il suolo concesso per più di 5 giorni continuativi;
  - d) se, in caso di occupazione permanente, senza giustificato motivo non occupa il suolo concesso per più di 30 giorni continuativi.
3. La decadenza e la revoca di cui al comma 1 non comportano restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.

## **Articolo 16** - Limiti delle occupazioni.

1. Nei centri abitati, ferme restando le limitazioni ed i divieti previsti dal Codice della Strada, l'occupazione di marciapiedi è consentita fino ad un massimo della metà della larghezza del marciapiede stesso, purché in adiacenza ai fabbricati e sempreché rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di metri 2. Alle medesime condizioni è consentita l'occupazione nelle strade prive di marciapiedi, in area ove è permesso il passaggio pedonale.
2. All'interno delle zone del centro storico, ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, limitatamente alle occupazioni già esistenti, si può autorizzare l'occupazione dei marciapiedi in deroga alle disposizioni del precedente comma, a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o insufficiente capacità motoria.

## **Articolo 17** - Occupazioni abusive.

1. Sono abusive le occupazioni realizzate senza la concessione comunale.
2. Sono, altresì, considerate abusive le occupazioni che si protraggono oltre il termine di scadenza della concessione, senza rinnovo o proroga di questa, ovvero oltre la data di revoca, di sospensione o di estinzione della medesima, nonché le occupazioni realizzate in eccedenza rispetto alle misure contenute nell'atto di concessione.
3. In caso di occupazione abusiva, il Comune, previa constatazione e contestazione della relativa violazione attraverso gli organi di vigilanza, e conseguente applicazione delle sanzioni relative, potrà disporre la rimozione dei materiali o la demolizione dei manufatti, nonché il ripristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi; trascorso tale termine, vi provvede d'ufficio addebitando agli occupanti medesimi le relative spese.
4. Resta comunque a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi a causa della occupazione.

## **TITOLO III - CANONE DI CONCESSIONE**

### **Capo 1° - ISTITUZIONE E CRITERI DI APPLICAZIONE DEL CANONE**

#### **Articolo 18** - Istituzione ed oggetto del canone di concessione.

1. L'occupazione, sia permanente che temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, costituisce presupposto per l'imposizione del pagamento di un canone in base a tariffa in capo al soggetto occupante; ove esista atto concessorio, il canone è determinato nel medesimo e obbligato è il titolare dell'atto di concessione.
2. E' assoggettata al pagamento del canone suddetto anche l'occupazione di aree private, soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi e tempi di legge.

## **Articolo 19 - Classificazione del suolo pubblico**

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni del suolo che per gli spazi sovrastanti e sottostanti, le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificati in categorie, ad ognuna delle quali viene assegnato un coefficiente che tiene conto della loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.
2. I coefficienti moltiplicatori relativi alle tre categorie sono i seguenti:  
  
CATEGORIA 1<sup>^</sup> - Coefficiente 1  
CATEGORIA 2<sup>^</sup> - Coefficiente 0,7  
CATEGORIA 3<sup>^</sup> - Coefficiente 0,4
3. La classificazione di cui al comma 1, descritta all'allegato che fa parte integrante del presente regolamento, potrà essere aggiornata alla occorrenza, con deliberazione della Giunta Municipale in via analogica.

## **Articolo 20 - Determinazione del canone.**

1. Il canone per le occupazioni è determinato moltiplicando la tariffa base per il coefficiente relativo alla categoria della ubicazione, per il moltiplicatore stabilito per ciascuna fattispecie di occupazione, per la misura della occupazione e per la sua durata.
2. La misura base della tariffa del canone per l'occupazione al metro quadrato o lineare al giorno è fissata annualmente dalla Giunta Comunale con proprio provvedimento.
3. I coefficienti moltiplicatori, determinati in base al beneficio economico ritraibile dall'occupazione, nonché sulla base del sacrificio imposto alla collettività, sono stabiliti come segue:

<b>OCCUPAZIONI PERMANENTI</b>	<b>coefficiente</b>
<b>PARCHEGGI</b>	“ <b>0.3</b>
<b>CHIOSCHI, EDICOLE E SIMILI</b>	“ <b>1</b>
<b>IMPIANTI PUBBLICITARI</b>	“ <b>2</b>
<b>BANCHI DI VENDITA</b>	“ <b>1</b>
<b>PASSO CARRABILE</b>	“ <b>0.5</b>
<b>PASSO CARRABILE A RASO</b>	“ <b>0.25</b>
<b>MOSTRE ESTERNE AI NEGOZI</b>	“ <b>1</b>
<b>TAXI</b>	“ <b>0.8</b>
<b>OCCUPAZIONE DI SOTTOSUOLO E LINEE AEREE VD. ART. 63 DLGST 446 (*)</b>	<b>0.015</b>
<b>IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI</b>	“ <b>1</b>
<b>FRECCE DI INDICAZIONE</b>	“ <b>0.7</b>
<b>BATTERIE DI FRECCHE DI INDICAZIONE</b>	“ <b>1.5</b>
<b>OCCUPAZIONI DIVERSE DA QUELLE SOPRAELENATE</b>	“ <b>1</b>

(\*) Esaurita la fase di prima applicazione si procederà all'integrazione del Regolamento con la quantificazione del relativo coefficiente.

<b>OCCUPAZIONI TEMPORANEE</b>		<b>coefficiente</b>
<b>CANTIERI EDILI per occupazioni superiori a 15 gg.</b>	“	<b>5</b>
<b>CANTIERI EDILI per occupazioni fino a 15 gg.</b>	“	<b>8</b>
<b>BANCHI DI VENDITA</b>	“	<b>0.8</b>
<b>SPETTACOLO VIAGGIANTE</b>	“	<b>7</b>
<b>DISTESE DI SEDIE E TAVOLI</b>	“	<b>1</b>
<b>STRISCIONI E CARTELLI MOBILI PUBBLICITARI</b>	“	<b>9</b>
<b>PARCHEGGI</b>	“	<b>1</b>
<b>FRECCE DI INDICAZIONE</b>	“	<b>0.5</b>
<b>TRASLOCHI</b>	“	<b>7</b>
<b>TETTOIE A COPERTURE DI DISTESE NON ATTIVE</b>	“	<b>0.3</b>
<b>OCCUPAZIONI VARIE</b>	“	<b>25</b>

**Articolo 21** - Modalità di applicazione del canone.

1. Il canone è commisurato alla superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.
2. Non sono assoggettabili al canone le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento sono complessivamente inferiori al mezzo metro quadrato.
3. Per gli impianti pubblicitari l'arrotondamento delle frazioni si effettua al mezzo metro lineare superiore.
4. Le occupazioni effettuate dallo stesso titolare omogenee per finalità, caratteristiche, dimensioni ed ubicazione necessitano di un unico atto concessorio e l'applicazione del canone si effettua sulla somma delle singole superfici.
5. Le occupazioni con distributori di carburante pagano solo il canone calcolato con riferimento alla superficie del suolo e non anche l'occupazione del sottosuolo con cisterne ed altro.
6. In caso di rinuncia volontaria alla occupazione permanente di suolo pubblico il canone è dovuto sino al momento in cui è accertata la cessazione dell'occupazione.
7. Se l'occupazione temporanea o permanente è interrotta per causa di forza maggiore o per fatto del Comune, il rimborso o l'abbuono competono per il periodo effettivo di mancata utilizzazione.
8. Nel caso di occupazioni derivanti da specifiche convenzioni con l'amministrazione o di occupazioni soggette a gara pubblica con offerta al rialzo sul canone a base di gara, non si applica il canone previsto dal Regolamento.

## **Articolo 22 - Soggetto passivo.**

1. Il canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto. Nel caso di più occupanti di fatto, questi sono tenuti in solido al pagamento del canone.
2. In caso di uso comune, è soggetto passivo ciascuno dei titolari dell'occupazione, con vincolo di solidarietà.

## **Capo 2° - AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI**

### **Articolo 23 - Agevolazioni**

1. La superficie delle occupazioni sia permanenti che temporanee eccedente i 1000 mq è calcolata in ragione del 10%.
2. Per le superfici occupate per lo spettacolo viaggiante, i primi 100 metri quadrati sono conteggiati al 50%, i successivi metri quadrati fino a 1.000 sono conteggiati al 25% e gli ulteriori metri quadrati eccedenti i 1.000 sono conteggiati al 10%.
3. Le agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 sono concesse a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata.

### **Articolo 24 - Non assoggettabilità.**

1. Non sono soggette al canone di concessione:
  - a) le occupazioni realizzate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e loro Consorzi ad eccezione della tipologia di occupazioni di cui all'art. 63, comma 2, punto f) del D.Lgs.vo 15/12/1997 n° 446, da Enti religiosi per l'esercizio di culto ammessi nello Stato, nonché le occupazioni temporanee, realizzate da Enti pubblici di cui all'art.87, comma 1, lett. c) del testo unico delle imposte sui redditi approvato dal Presidente della Repubblica il 22 dicembre 1986, n.917, per iniziative aventi finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
  - b) gli Enti non commerciali e le Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale "ONLUS" (3), aventi diritto alle agevolazioni previste indicati nel D. L. 460/97, per le sole attività istituzionali, nonché tutte le associazioni locali per ricorrenze religiose e di quartiere, comprese anche tutte quelle associazioni che svolgono attività in convenzione con il Comune. Ai fini del presente articolo non rientrano tra le attività istituzionali le attività commerciali, anche se organizzate dagli stessi soggetti, che saranno assoggettate alle normali tariffe esclusivamente per le superfici occupate da tale attività. Apposito atto successivo di integrazione del presente Regolamento detterà criteri di indirizzi utili a disciplinare le occupazioni in argomento;
  - c) le occupazioni per manifestazioni effettuate da organizzazioni sindacali e politiche regolarmente costituite purché non superiori a mq. 10;
  - d) le occupazioni per commercio ambulante itinerante, per sosta corrispondenti al tempo strettamente necessario a servire il consumatore e, comunque, le occupazioni che si protraggono per non più di un'ora e che non intralcino la circolazione oppure quelle

che, in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare;

- e) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico debitamente autorizzate con festoni, addobbi, luminarie e simili, in occasione di festività, ricorrenze o celebrazioni, purché non collocati a delimitazione di spazi;
- f) le occupazioni occasionali debitamente autorizzate con fiori e piante ornamentali, effettuate in occasione di festività, ricorrenze o celebrazioni, purché non collocati a delimitazione di spazi;
- g) le occupazioni debitamente autorizzate con fioriere ed attrezzature di arredo urbano e passi carrai e le panchine collocate a cura di pubblici esercizi all'esterno del locale sempreché le stesse siano messe a disposizione di qualsiasi passante, indipendentemente dalla consumazione;
- h) le occupazioni del sottosuolo stradale per allacciamenti fognari e con condutture d'acqua potabile o d'irrigazione dei fondi, comunque le occupazioni di suolo con innesti e allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi realizzati da privati;
- i) le occupazioni, permanenti di soprassuolo pubblico con tende, con balconi, bow-windows o simili infissi di carattere stabile ivi ricomprese le occupazioni realizzate con insegne anche a bandiera poste sull'edificio sede della attività commerciale o artigianale a scopo di segnalazione, a condizione che le stesse non abbiano pali di sostegno installati su suolo pubblico, nonché le T dei tabaccai obbligatorie per legge anche se infisse in suolo pubblico sempreché siano poste nelle vicinanze della attività;
- j) le occupazioni effettuate con serbatoi sotterranei per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti e le bocche di lupo;
- k) la non assoggettabilità delle occupazioni di cui ai precedenti punti d), e), f) e delle tende non opera nel caso di occupazione realizzata senza la prescritta concessione.

#### **TITOLO IV - ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA, RISCOSSIONE, SANZIONI E CONTENZIOSO**

##### **Articolo 25 - Accertamento dell'entrata.**

1. L'accertamento dell'entrata del canone per l'occupazione a carattere temporaneo, è costituito dal provvedimento concessorio ed avviene contestualmente alla emanazione del provvedimento. Per le occupazioni di carattere permanente l'accertamento negli anni successivi a quello del rilascio avviene con l'invio di bollettino postale.
2. Il responsabile del procedimento opera un generale controllo del credito, individua il debitore, quantifica la somma dovuta e fissa la relativa scadenza.
3. In caso di occupazione abusiva o di ritardati o mancati pagamenti, il responsabile del procedimento compie l'attività di cui al comma 2 al fine dell'applicazione delle sanzioni e delle penalità connesse alla violazione del patto sottoscritto.

### **Articolo 26** - Versamento per occupazioni temporanee.

1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio della concessione, in unica soluzione per tutto il periodo di durata dell'occupazione o secondo una rateizzazione, con i presupposti e le modalità previste nell'articolo 27.
2. Al fine di snellire le operazioni di riscossione sul posto e la tempestiva occupazione dei posteggi nel mercato, la quantificazione del canone in occasione delle assegnazioni giornaliere è effettuata forfettariamente e viene fissata in euro 6,20.
3. Non si effettua il versamento del canone qualora questo sia di ammontare inferiore a euro 5,16.

### **Articolo 27** - Versamento per Occupazioni Permanenti.

1. Il versamento del canone per le occupazioni permanenti è effettuato con riferimento all'anno solare. Il canone è corrisposto in unica soluzione annuale a parte il caso di rateizzazione di cui all'art. 28.
2. Per il primo anno di concessione, il pagamento deve essere effettuato prima del ritiro dell'atto concessorio, il cui rilascio è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento, a parte i casi di rateizzazione.
3. Per le occupazioni permanenti "pluriennali", il versamento del canone relativo agli anni successivi a quello di rilascio della concessione deve essere effettuato entro il 31 marzo di ciascun anno, a parte il caso di rateizzazione.
4. Per le Occupazioni Permanenti il versamento del Canone è effettuato su apposito conto corrente postale del Comune, intestato "COMUNE DI TIVOLI - VERSAMENTO CANONE OCCUPAZIONE SPAZI AREE PUBBLICHE - COSAP".
5. Non si effettua il versamento del canone qualora questo sia di ammontare inferiore a euro 5,16.

### **Articolo 28** – Rateizzazioni.

1. Gli importi superiori a euro 516,46 sono rateizzabili con scadenza al 31/03, 30/06, 30/09, 31/12, previa richiesta da effettuarsi, su apposita modulistica, entro il 31 gennaio; entro la stessa data vanno effettuate le eventuali richieste di modifica delle modalità di pagamento.
2. Nell'anno del rilascio della concessione la rateizzazione riguarda la somma eccedente l'importo di euro 516,46; tale somma è frazionabile in rate trimestrali omogenee non inferiori a euro 129,11 l'una.
3. Qualora l'eccedenza sia inferiore a euro 129,11 questa può essere corrisposta in un'unica

rata successiva.

4. Per le concessioni permanenti pluriennali negli anni successivi a quello del rilascio ciascuna rata è corrispondente al quarto dell'importo annuale dovuto.
5. In ogni caso l'ultimo giorno dell'occupazione deve coincidere con il versamento dell'ultima rata.
6. In caso di reiterata irregolare corresponsione delle rate viene a decadere il beneficio della rateizzazione.

#### **Articolo 29 - Riscossione coattiva.**

1. La riscossione delle somme dovute a titolo di canone e delle relative sanzioni o penalità non pagate alle scadenze stabilite è effettuata coattivamente mediante consegna del relativo ruolo al concessionario del servizio della riscossione, che vi provvede secondo le disposizioni in materia previa messa in mora del debitore.
2. Le spese per l'espletamento della procedura coattiva sono addebitate all'occupante debitore nella misura determinata annualmente dalla Giunta comunale e sono recuperate con il procedimento di cui al comma 1.
3. Con le stesse modalità sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per il ripristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

#### **Articolo 30 - Rimborsi.**

1. La semplice dichiarazione di non avere effettuato l'occupazione non comporta restituzione del canone dovuto in base all'atto concessorio.
2. Alla restituzione delle somme erroneamente versate dall'occupante a titolo di canone per occupazione provvede l'ufficio che gestisce il canone. Il procedimento relativo deve essere esaurito entro 60 giorni dalla data di presentazione della richiesta di rimborso, che l'interessato comunque deve presentare.
3. Circa i termini di prescrizione e gli eventuali interessi sulle somme da rimborsare si applicano le disposizioni del codice civile concernenti le obbligazioni pecuniarie.
4. Non si effettua il rimborso del canone qualora sia di ammontare inferiore a euro 5,16.

#### **Articolo 31 - Penalità.**

1. Per l'omesso, parziale o tardivo versamento rispetto ai termini indicati nell'atto concessorio è dovuta una penalità pari al 20% dell'ammontare del canone dovuto. Se il ritardo è contenuto nel termine di 30 giorni dopo la scadenza, la penalità si riduce al 10%.

## **Articolo 32 - Sanzioni.**

1. Le violazioni alle norme del presente Regolamento sono punite con l'applicazione della sanzioni amministrativa nella misura di euro 51,65 (corrispondenti a L. 100.000) a euro 516,46, con l'osservanza delle disposizioni contenute nelle Sezioni I e II del Capo I della Legge n° 689/81, fatta eccezione per le violazioni di cui all'art. 16 che vengono sanzionate secondo quanto stabilito nel comma 3 del presente articolo.
2. Qualora le violazioni di cui al comma 1 rappresentino anche violazioni delle disposizioni del Codice della Strada e relativo Regolamento, le stesse sono punite con la sanzione prevista dal predetto Codice.
3. Alle occupazioni considerate abusive ai sensi dell'art. 17 si applica una indennità pari al canone maggiorato del 50% considerando permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto dalla polizia municipale.  
Alle stesse si applica la sanzione amministrativa pari alla somma derivante dalla applicazione del precedente capoverso.  
Il pagamento della sanzione, comunque, non sana la irregolarità dell'occupazione.  
Al caso dell'occupazione abusiva per ritardo della richiesta di proroga è applicabile il trattamento sanzionatorio generale riservato alle occupazioni abusive ad eccezione della presunzione di legge, essendo certo il momento a partire dal quale l'occupazione risulta abusiva.
4. La sanzione è irrogata dal Dirigente competente sulla base del verbale di contestazione redatto da competente pubblico ufficiale.
5. Le sanzioni di cui ai precedenti commi sono applicate anche nel caso in cui sia irrogata la sanzione della sospensione dell'attività, prevista dalle vigenti disposizioni.

## **Articolo 33 - Contenzioso.**

1. Le controversie riguardanti il procedimento amministrativo della occupazioni del suolo pubblico, disciplinate dal Regolamento, sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
2. Le controversie concernenti l'applicazione del canone di concessione - se e in quanto dovuto - restano riservate all'Autorità giudiziaria ordinaria.

## **TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

### **Articolo 34 - Disposizioni finali.**

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano a decorrere dal **1 GENNAIO 2005**. Dalla stessa data, ricorrendone i presupposti, si applica il canone di concessione comunale, disciplinato dal Regolamento medesimo.

2. Per quanto non disposto dal Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.
3. E' abrogato il Regolamento per le concessioni e le autorizzazioni per l'applicazione della Tassa per l'occupazione di Spazi ed Aree pubbliche ed i provvedimenti conseguenti, emanati dal Comune, contrari o incompatibili con le norme del presente Regolamento. E' fatto salvo il potere di applicazione delle sanzioni amministrative e della tassa per le violazioni accertate fino alla data di entrata in vigore del presente Regolamento. E' altresì fatta salva la riscossione coattiva della tassa non versata per le occupazioni di suolo pubblico concesse prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento.  
E' abrogata la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 27 febbraio 1998.

### **Articolo 35** - Disposizioni transitorie.

1. La fase di applicazione forfettaria del canone di concessione, dovuto per le occupazioni permanenti che risultano realizzate con cavi, condutture, impianti e con qualsiasi manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, è prorogata fino al 31/12/2005.
2. Il Canone relativo è determinato forfettariamente nella misura di legge(3), secondo il numero degli utenti con l'aumento previsto legato all'indice ISTAT.
3. Le concessioni di spazi ed aree pubbliche, rilasciate entro il 31 dicembre 1998, con validità temporale anche successiva, se non contrastanti con le norme del presente Regolamento, sono rinnovate con il semplice pagamento del canone risultante dall'applicazione della nuova tariffa.

### **ANNOTAZIONI**

#### **Nota (1)**

Articolo 4, comma 8, riferimento all'articolo 121 del "T.U.L.P.S";

#### **Nota (2)**

Punto 87 Settore IX, regolamento sul responsabile del procedimento Amministrativo. D.C.C. n. 104 del 28/11/1997.

#### **Nota (3)**

Articolo 34, comma 1, riferimento all'art. 63, comma 2, punto f del D. Lgs.vo n° 446/97.

## ALLEGATO “A”

<b>CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, DEGLI SPAZI E DELLE ALTRE AREE PUBBLICHE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL' ART. -----</b>
---

### CATEGORIA “I”

1. LARGO G. BAJA
2. LARGO G. M. NANINO
3. LARGO G. SARAGAT
4. LARGO S. ANGELO
5. LARGO S. D'AQUISTO
6. LARGO S. GIOVANNI
7. PIAZZA B. DELLA QUEVA
8. PIAZZA DEL COMUNE
9. PIAZZA DEL GOVERNO
10. PIAZZA DELLE ERBE
11. PIAZZA DELLE MOLE
12. PIAZZA GARIBALDI
13. PIAZZA MASSIMO
14. PIAZZA PALATINA
15. PIAZZA PLEBISCITO
16. PIAZZA RIVAROLA
17. PIAZZA SABUCCI
18. PIAZZA S. VINCENZO
19. PIAZZA S. CROCE
20. PIAZZA TRENTO
21. PIAZZALE MATTEOTTI
22. PIAZZALE NAZIONI UNITE
23. VICOLO LOCULLO
24. VICOLO PRASSEDE
25. VICOLO S. CROCE
26. VICOLO TODINI
27. VICOLO ZAPPI
28. VIA (NAZ.) TIBURTINA
29. VIA A. DEL RE
30. VIA A. MORO
31. VIA A. PARMEGGIANI
32. VIA A. PARROZZANI
33. VIA BOSELLI
34. VIA COLSERENO
35. VIA DEI FAUNI
36. VIA DEI SOSII
37. VIA DEL COLLEGIO
38. VIA DEL GESU'
39. VIA DEL GOVERNO
40. VIA DEL TREVIO
41. VIA DELL'INVERSATA
42. VIA DELLA MISSIONE

43. VIA DELLA ROSOLINA
44. VIA DELLA SERENA
45. VIA DELLA SIBILLA
46. VIA DOMENICO GIULIANI
47. VIA DON GIOVANNI MINZONI
48. VIA DUE GIUGNO
49. VIA ELIO ADRIANO
50. VIA EMPOLITANA
51. VIA G. B. BRUNELLO
52. VIA GALLI
53. VIA I. MISSONI
54. VIA IMPERATORE ADRIANO
55. VIA IV NOVEMBRE
56. VIA LAGO D'ORTA
57. VIA LAGO DI LESI
58. VIA LIONE
59. VIA MUNAZIO PLANCO
60. VIA PALATINA
61. VIA PONTE GREGORIANO
62. VIA S. ANDREA
63. VIA S. ANNA
64. VIA S. MARIA MAGGIORE
65. VIA S. SINFERUSA
66. VIA SANTE VIOLA
67. VIA TIBURTO
68. VIA V. PACIFICI
69. VIA VILLA ADRIANA
70. VIALE MANNELLI
71. VIALE MAZZINI
72. VIALE N. ARNALDI
73. VIALE ROMA
74. VIALE TOMEI
75. VIALE TRIESTE
76. VICOLO L. MAGGI

## **CATEGORIA “II”**

1. LARGO TORQUATO TASSO
2. LARGO UGO LA MALFA
3. LOCALITA' IL CARDETO
4. LOTTIZZAZIONE ANTONELLI
5. PIAZZA CALVALIGI
6. PIAZZA COLONNA
7. PIAZZA DEL SEMINARIO
8. PIAZZA DELL'ANNUNZIATA
9. PIAZZA DELLA CITTADELLA
10. PIAZZA DOMENICO TANI
11. PIAZZA DUOMO
12. PIAZZA G. C. CROCCHIANTE
13. PIAZZA GALENO
14. PIAZZA RISERRAGLIO
15. PIAZZA S. ANNA

16. PIAZZA S. GIORGIO
17. PIAZZA S. NICOLA
18. PIAZZA S. SILVESTRO
19. PIAZZA TADDEI
20. PIAZZA TEMPIO D'ERCOLE
21. PIAZZA TEMPIO DI VESTA
22. PAZZALE IPPOLITO D'ESTE
23. STRADA DI PONTELUCANO
24. VICOLO A. OLIVIERI
25. VICOLO ACQUAREGNA
26. VICOLO ARNALDI
27. VICOLO BELVEDERE
28. VICOLO COLSERENO
29. VICOLO DEI FERRI
30. VICOLO DEI GRANAI
31. VICOLO DEI PALATINI
32. VICOLO DEI PLAUZI
33. VICOLO DEI SOSII
34. VICOLO DEL MELANGOLO
35. VICOLO DEL MORO
36. VICOLO DELL'ARCHETTO
37. VICOLO DELL'INVERSATA
38. VICOLO DELLA CITTADELLA
39. VICOLO DELLA MISSIONE
40. VICOLO DELLA SIBILLA
41. VICOLO DELLE ERBE
42. VICOLO DUOMO
43. VICOLO FUMASONI
44. VICOLO S. ANTONIO
45. VICOLO TOMEI
46. VICOLO TORLONIA
47. VIA A. BACCI
48. VIA A. FERRARIS IV
49. VIA A. PALAZZI
50. VIA A. SCALPELLI
51. VIA A. TREVES SEGRE'
52. VIA ALESSANDRO MANZONI
53. VIA ALTO ADIGE
54. VIA ANCONA
55. VIA ANDREA PALLADIO
56. VIA ANIENE
57. VIA ANTONIO GRAMSCI
58. VIA ARCADI SIBILLINI
59. VIA ARCHIGENE
60. VIA ARIOSTO
61. VIA BASILICATA
62. VIA CAIO PLINIO
63. VIA CALABRIA
64. VIA CAMPANIA
65. VIA CAMPITELLI
66. VIA CAMPO SPORTIVO
67. VIA CANONICA
68. VIA CARLO PISACANE
69. VIA CELIO AURELIANO

70. VIA CESARE AUGUSTO
71. VIA CINQUE GIORNATE
72. VIA DEA BONA
73. VIA DEGLI OLIVETI
74. VIA DEGLI ULIVI
75. VIA DEI GIRASOLI
76. VIA DEI GLICINI
77. VIA DEI MARTIRI TIBURTINI
78. VIA DEI PINI
79. VIA DEI SELCI
80. VIA DEI VILLINI
81. VIA DEL COLLE
82. VIA DEL DUOMO
83. VIA DEL LAVORO
84. VIA DEL MELOGRANO
85. VIA DEL RISERRAGLIO
86. VIA DEL SEMINARIO
87. VIA DELL'ACQUAREGNA
88. VIA DELLA BETULLA
89. VIA DELLA CARITA'
90. VIA DELLA CORDONATA
91. VIA DELLA LIMARA
92. VIA DELLA PRECE
93. VIA DELLE CASE POPOLARI
94. VIA DELLE DOLOMITI
95. VIA DELLE GINESTRE
96. VIA DELLE MIMOSE
97. VIA DELLE MOLE
98. VIA DELLE PIAGGE
99. VIA DELLE ROSE
100. VIA DELLE TERME
101. VIA DON LUIGI STURZO
102. VIA DONINZETTI
103. VIA E. TOTI
104. VIA EDOARDO TANI
105. VIA EMILIA
106. VIA ENRICO FERMI
107. VIA EUGENIO MONTALE
108. VIA EVARISTO PETROCCHI
109. VIA F. BULGARINI
110. VIA F.LLI BANDIERA
111. VIA F.LLI ZUCCARI
112. VIA FILIPPO TURATI
113. VIA FRANCESCO PETRARCA
114. VIA FRIULI
115. VIA G. AMENDOLA
116. VIA G. BELLI
117. VIA G. DE CAMILLIS
118. VIA G. L. BERNINI
119. VIA G. MAMELI
120. VIA G. PASCARELLA
121. VIA G. PICCHIONI
122. VIA G. ROSSINI
123. VIA GIACOMO LEOPARDI

124. VIA GIACOMO PUCCINI  
125. VIA GIOSUE' CARDUCCI  
126. VIA GIOTTO  
127. VIA GIOVANNI PASCOLI  
128. VIA GIOVANNI VERGA  
129. VIA GIULIA SABINA  
130. VIA GIUSEPPE PARINI  
131. VIA GIUSEPPE VERDI  
132. VIA GRAZIA DELEDDA  
133. VIA GUGLIELMO MARCONI  
134. VIA GUIDO BACCELLI  
135. VIA I. SERRA  
136. VIA IGINO GIORDANI  
137. VIA IGNAZIO SILONE  
138. VIA JACOPO SANSOVINO  
139. VIA L. BEGOZZI  
140. VIA L. DEL TRASIMENO  
141. VIA L. DI PIEDILUCO  
142. VIA L. DI VIVERONE  
143. VIA L. MAGGIORE  
144. VIA LAGO COLONNELLE  
145. VIA LAGO DEL SALTO  
146. VIA LAGO DEL TISEO  
147. VIA LAGO DELLA REGINA  
148. VIA LAGO DI ANNONE  
149. VIA LAGO DI BOLSENA  
150. VIA LAGO DI BRACCIANO  
151. VIA LAGO DI CANDIA  
152. VIA LAGO DI COMO  
153. VIA LAGO DI GARDA  
154. VIA LAGO DI LESINA  
155. VIA LAGO DI NEMI  
156. VIA LAGO DI OMODEO  
157. VIA LAGO DI PAOLA  
158. VIA LAGO DI VARANO  
159. VIA LAGO DI VICO  
160. VIA LAZIO  
161. VIA LIGURIA  
162. VIA LOMBARDIA  
163. VIA LOTTI COMUNALI  
164. VIA LUCA MAGGI  
165. VIA LUCANIA  
166. VIA MARCANTONIO NICODEMI  
167. VIA MARCHE  
168. VIA MAURO MACERA  
169. VIA MICHELANGELO  
170. VIA MOLISE  
171. VIA N. PAGANINI  
172. VIA NATALE ALLEGRI  
173. VIA ORAZIO  
174. VIA ORAZIO COCCANARI  
175. VIA P. MASCAGNI  
176. VIA PAOLO D'EGINA  
177. VIA PAPA GIOVANNI XXIII

178. VIA PERICLE POZZILLI  
179. VIA PIANO REGOLATORE  
180. VIA PIEMONTE  
181. VIA PIETRO NENNI  
182. VIA PIO IX  
183. VIA PLATONE TIBURTINO  
184. VIA POSTERA  
185. VIA PUGLIE  
186. VIA R. LANCIANI  
187. VIA RAFFAELLO  
188. VIA ROMAGNA  
189. VIA S. BERNARDINO DA SIENA  
190. VIA S. PELLICO  
191. VIA S. R. DE ANGELIS  
192. VIA SAN PAOLO  
193. VIA SAN VALERIO  
194. VIA SARDEGNA  
195. VIA SIBILLA ALBUNEA  
196. VIA SICILIA  
197. VIA TADDEI  
198. VIA TEMPIO D'ERCOLE  
199. VIA THEOBALDI  
200. VIA TITO SILVANI  
201. VIA TOMMASO NERI  
202. VIA TOSCANA  
203. VIA TOSCANINI  
204. VIA TRILUSSA  
205. VIA UGO FOSCOLO  
206. VIA UMBRIA  
207. VIA V. BELLINI  
208. VIA VAL D'AOSTA  
209. VIA VALERIA  
210. VIA VENETO  
211. VIA VENEZIA GIULIA  
212. VIA VENEZIA TRIDENTINA  
213. VIA VESTA  
214. VIA VILLA BRASCHI  
215. VIA VILLA DI CASSIO  
216. VIA VINCENZO MONTI  
217. VIA VITTORIO ALFIERI  
218. VIALE CASSIANO  
219. VIALE COLLE RIPOLI  
220. VIALE DANTE  
221. VIALE DEI PLATANI

### **CATEGORIA “III”**

Si intendono inserite nella categoria “III” tutte le aree non comprese nella “I” e nella “II”.